

# Ordinary Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Ordinary Assist

## Normativa

- 3 | Compensazione cartelle esattoriali con crediti vantati verso la PA: vi rientrano le cartelle notificate entro il 31 marzo 2014

## Prassi

- 4 | Iscrizione delle start up innovative al registro delle imprese: serve anche la scia
- 4 | Soci di società tra professionisti: obblighi previdenziali e contributivi
- 4 | Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto
- 4 | Obbligo di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata: chiarimenti
- 5 | Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati
- 5 | Causale contributo "E.F.E.I."
- 6 | Codice tributo "6831": soppressione
- 6 | Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

## Dottrina

- 7 | Le note operative dell'accademia di ragioneria
- 7 | Visto di conformità per la compensazione dei crediti
- 7 | Le prestazioni di assistenza sociale rese dalle cooperative e le nuove aliquote Iva
- 8 | Disciplina fiscale del rent to buy
- 8 | Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nel concordato
- 8 | Concordato preventivo in continuità aziendale: conseguenze fiscali
- 8 | Stato di difficoltà economica dell'impresa come causa legittima di scioglimento di una società di capitali: il parere dei notai
- 8 | La possibilità di trasformare una società unipersonale in impresa individuale: il parere dei notai

# Ordinary Assist

## NORMATIVA

**Compensazione cartelle esattoriali con crediti vantati verso la PA: vi rientrano le cartelle notificate entro il 31 marzo**

Pubblicato il decreto con il quale è stata prevista la possibilità, per il 2014, di compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della PA maturati per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. I debiti potranno riguardare tributi erariali, regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali.

Il tributo oggetto di compensazione deve essere inferiore o pari al credito maturato.

In particolare, è stato stabilito che:

- le cartelle esattoriali devono essere state notificate entro il 31/3/14 (il precedente termine era il 31/12/12);
- dal punto di vista operativo le modalità di compensazione restano quelle previste dal Decreto MEF 25 giugno 2012 e dal Decreto MEF 12 ottobre 2012.

*Ministero  
dell'economia e  
delle finanze,  
decreto 24/9/14  
(G.U. n.236 del  
10/10/14)*

# Ordinary Assist

## PRASSI

<p><b>Iscrizione delle start up innovative al registro delle imprese: serve anche la scia</b> Forniti chiarimenti in merito all'iscrizione delle start-up innovative alla sezione speciale del registro delle imprese. Al riguardo, è stato chiarito che considerato che non può essere considerata start-up innovativa una società la cui attività consista nella sola "sperimentazione" di servizi o beni innovativi e poiché lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi devono essere tutte oggetto dell'attività della start-up innovativa dopo la sua iscrizione nell'apposita sezione speciale, è inevitabile che, contestualmente a detta richiesta di iscrizione, debba anche essere presentata, ove sia prevista dalla regolazione amministrativa locale inerente dette attività, apposita SCIA al competente SUAP.</p>	<p><i>Ministero dello Sviluppo Economico, parere n.169135 del 29/09/14</i></p>
<p><b>Soci di società tra professionisti: obblighi previdenziali e contributivi</b> Il consiglio dell'ordine ha ricordato che, sulla base della delibera della Cassa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'obbligo di iscrizione alla CNPADC insorge al possesso concomitante del requisito di iscrizione all'albo professionale e della qualifica di socio di STP (o dell'esercizio professionale in forma individuale e/o associata se precedenti), in assenza di altra copertura previdenziale obbligatoria. Per i commercialisti che prima del 30/7/14 hanno svolto l'attività professionale esclusivamente mediante STP, il termine di 6 mesi per l'iscrizione alla Cassa è fissato al 30/1/15;</li> <li>• il reddito netto professionale per il calcolo del contributo è dato dal reddito conseguito individualmente sommato alla quota di reddito della STP attribuita al socio in ragione della partecipazione agli utili (a prescindere dalla qualificazione del reddito e dalla destinazione degli utili);</li> <li>• il volume di affari complessivo è determinato sommando il volume di affari individuale a quello complessivo della STP, quest'ultimo moltiplicato per la percentuale di partecipazione agli utili individuale.</li> </ul>	<p><i>CNPADC, nota n.78302 del 18/9/14</i></p>
<p><b>Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto</b> È disponibile il software per il rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre del 2014.</p>	<p><i>Agenzia delle dogane, nota n.108048 del 30/09/14 (disponibile sul sito internet dall'1/10/14)</i></p>
<p><b>Obbligo di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata: chiarimenti</b> Forniti chiarimenti sull'obbligo di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al Fisco.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.88 del 15/10/14</i></p>
<p>La comunicazione interessa i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• intermediari finanziari e coloro che esercitano attività finanziaria;</li> <li>• professionisti i revisori contabili;</li> <li>• soggetti previsti dall'art.14 D.Lgs. n.231/07, ossia soggetti che effettuano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art.115 TULPS;</li> <li>- custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 TULPS;</li> <li>- trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge n. 298/1974;</li> <li>- gestione di case da gioco;</li> </ul> </li> </ul>	

4

# Ordinary Assist

- offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici;
- offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge n.39/1989.

L'adempimento è stato cancellato per tutti coloro che hanno già comunicato in passato l'indirizzo Pec attraverso le modalità illustrate, quindi all'INI-PEC o direttamente alle Entrate in base ad intese con altri organismi associativi.

L'obbligo di segnalare al Fisco la Pec entro fine mese resta in piedi per tutti coloro che non sono tenuti a comunicare l'indirizzo all'Indice nazionale o che non rientrano in uno degli organismi associativi che hanno stipulato intese con le Entrate. L'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata raccoglie tutti gli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano e può essere consultato liberamente da parte delle pubbliche amministrazioni; l'Agenzia può acquisire direttamente le informazioni dall'INI-PEC, evitando così di appesantire gli obblighi per i contribuenti.

## Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati

L'art.25, co.2, D.L. n.179/12, definisce l'impresa start-up innovativa quale *"società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'art.73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione"* in possesso di determinati requisiti.

Forniti al riguardo i seguenti chiarimenti:

- gli amministratori-soci possono essere considerati ai fini del rapporto di cui all'art. 25, co. 2, lett. h), n.2, D.L. n.179/2012, soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società "a qualunque titolo", diverso da quello organico;
- qualora i soci avessero l'amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, ai fini del citato rapporto, atteso che la condizione relativa "all'impiego" nella società non risulterebbe verificata;
- gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti, mentre i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto;
- il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere necessariamente eseguito "per teste".

Agenzia delle  
entrate, risoluzione  
n. 87 del 14/10/14

## Causale contributo "E.F.E.I."

Istituita la causale contributo denominata "Ente Formazione EdileItalia in breve "E.F.E.I." Ente Bilaterale Nazionale" per consentire il versamento dei contributi a favore dell'Ente Formazione Edile Italia ("E.F.E.I."), mediante modello F24.

Agenzia delle  
entrate, risoluzione  
n. 86 del 9/10/14

# Ordinary Assist

<p><b>Codice tributo "6831": soppressione</b>  <b>Disposta la soppressione del codice tributo 6831 a decorrere dall'8/10/14.</b></p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 85 del 2/10/14</i></p>
<p><b>Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate</b>  <b>Sono disponibili:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'aggiornamento dell'elenco delle banche convenzionate per il modello F24;</li> <li>• l'aggiornamento degli archivi provinciali (Catasto Fabbricati - Software Docfa 4);</li> <li>• l'aggiornamento della procedura di controllo (versione 3.5.0) per il modello F24;</li> <li>• l'aggiornamento degli archivi del software di controllo del modello F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione;</li> <li>• l'aggiornamento della tabella Comuni convenzionati per i pagamenti delle imposte comunali (Modello F24);</li> <li>• gli aggiornamenti delle tabelle dei codici tributo e degli altri codici per il modello F24 e degli archivi del software di controllo (Modello F24);</li> <li>• il vademecum fiscale per Expo Milano 2015 in francese e in inglese;</li> <li>• l'aggiornamento degli archivi provinciali e comuni catasto terreni (Docfa 2);</li> <li>• <b>l'aggiornamento elenco banche convenzionate al modello F24 on line;</b></li> <li>• l'aggiornamento degli archivi provinciali (Docfa 4);</li> <li>• l'aggiornamento archivi comuni catasto urbano e terreni (Docfa 4);</li> <li>• l'aggiornamento del software di controllo (versione 3.4.9) per il Modello F24;</li> <li>• l'aggiornamento degli archivi comunali(Docfa 4);</li> <li>• l'aggiornamento dell'elenco delle banche convenzionate;</li> <li>• l'aggiornamento dell'elenco degli enti certificatori (misuratori fiscali e biglietterie automatizzate);</li> <li>• l'aggiornamento delle tabelle dei codici utilizzati dagli agenti della riscossione;</li> <li>• l'aggiornamento dell'elenco dei codici ufficio (contratti di locazione);</li> <li>• l'aggiornamento del software di compilazione e controllo RLI (registrazione contratti di locazione);</li> <li>• l'aggiornamento del software di compilazione Iva crediti trimestrali (Tr);</li> <li>• gli elenchi dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio del cinque per mille dopo i termini per l'iscrizione (aggiornati al 30 settembre 2014);</li> <li>• l'aggiornamento della procedura di controllo (versione 3.4.8) per il Modello F24;</li> <li>• l'aggiornamento software di controllo (versione 5.0.1) dei crediti trimestrali Iva.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, pubblicati sul sito dal 1 al 15/10/14</i></p>

# Ordinary Assist

## DOTTRINA

<p><b>Le note operative dell'accademia di ragioneria</b> Pubblicati sul sito della Fondazione Accademia romana di ragioneria gli ultimi lavori dell'accademia. Si tratta delle seguenti note operative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nota operativa n. 9.2014 - Aspetti fiscali e contabili delle perdite su crediti di modesto importo;</li> <li>• nota operativa n. 10.2014 - La fatturazione elettronica nella Pubblica Amministrazione;</li> <li>• nota operativa n. 11.2014 - Compensazione di crediti tributari;</li> <li>• nota operativa n. 12.2014 - La disciplina dell'Organo di controllo societario alla luce della evoluzione della normativa.</li> </ul>	<p><a href="#"><u>Accademia romana di ragioneria, note operative 9-10-11-12/2014</u></a></p>
<p><b>Visto di conformità per la compensazione dei crediti</b> Commentati i chiarimenti dell'agenzia delle entrate sul visto di conformità che le imprese, ai sensi dell'art. 1, co. 574, della L. n. 147/2013, devono far apporre, dall'1/1/14 qualora intendano utilizzare in compensazione orizzontale crediti d'imposta, in misura superiore a 15.000 euro. Tra le altre, l'associazione ha fornito le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i contribuenti possono produrre una dichiarazione correttiva, in particolare nei casi in cui il credito è realizzato da una società ma utilizzato da un'altra, come, ad esempio, nel consolidato fiscale e cessione delle eccedenze Ires, ai sensi dell'art. 43-ter D.P.R. n.602/1973;</li> <li>• relativamente alla parte di eccedenza Ires formatasi in esercizi precedenti il cedente può limitarsi a certificare la correttezza dell'avvenuto riporto di tale parte di eccedenza nelle dichiarazioni precedenti, prescindendo da un'analisi circa la conformità di tale eccedenza pregressa alla relativa documentazione contabile e alle risultanze delle scritture contabili.</li> </ul>	<p><i>Assonime, circolare n.29 del 30/9/14</i></p>
<p><b>Le prestazioni di assistenza sociale rese dalle cooperative e le nuove aliquote Iva</b> Esaminata della disciplina Iva sulle prestazioni di assistenza sociale rese dalle cooperative nei confronti di particolari categorie di soggetti socialmente svantaggiati. La disciplina è stata di recente ancora modificata dall'art. 1, co. 172, L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha stabilito, a decorrere dall'1/1/14, per tali prestazioni l'applicazione delle seguenti aliquote:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4% - prestazioni rese dalle cooperative sociali, sia direttamente ai soggetti fruitori finali, sia in virtù di appalti o convenzioni con soggetti terzi (in alternativa – previa opzione, in quanto ONLUS “di diritto” ai sensi dell'art. 10, co. 8 d.lgs. n. 460/1997 – i regimi di esenzione dal tributo rispettivamente previsti dai nn. da 18) a 21), e 27-ter), dell'art. 10 D.P.R. n. 633/1972, a seconda della tipologia di prestazione in concreto resa);</li> <li>• 22% - prestazioni delle cooperative “generiche” divenute ONLUS “di fatto” a seguito dell'iscrizione all'Anagrafe prevista per tali organizzazioni, e per quelle rese dagli altri soggetti elencati nel n. 27-ter) dell'art. 10 D.P.R. n. 633/1972, quando rese sulla base di appalti o convenzioni con soggetti terzi (si applica l'esenzione dal tributo stabilita dai nn. da 18) a 21), e 27-ter), dell'art. 10 D.P.R. n. 633/1972, quando vengono rese direttamente nei confronti dei soggetti svantaggiati);</li> <li>• 22% - prestazioni rese dalle cooperative “generiche” non ONLUS, nonché per quelle rese da altri soggetti non rientranti nel n. 27- ter) dell'art. 10 D.P.R. n. 633/1972.</li> </ul>	<p><i>Assonime, circolare n. 30 del 9/10/14</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>Disciplina fiscale del rent to buy</b></p> <p>Fornite indicazioni sul corretto trattamento tributario del contratto denominato “rent to buy”, contratto che, pur potendo assumere configurazioni diverse, prevede la contestuale presenza nello schema negoziale della figura della locazione e della vendita.</p> <p>I commercialisti, proprio in considerazione delle diverse possibilità distinguono 2 ipotesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. locazione con vincolo di trasferimento obbligatorio per entrambe le parti;</li> <li>2. locazione con patto di futura vendita non vincolante per ambedue le parti.</li> </ol> <p>Nel primo caso il contratto denominato “rent to buy” produce, ai fini dell’IVA, dell’Imposta di Registro e delle Imposte Dirette, gli effetti della cessione del bene dal momento della stipula del relativo contratto, ove sia contestualmente convenuto il trasferimento a favore del locatario/acquirente del pieno possesso e godimento del bene e l’automatico trasferimento, vincolante per ambedue le parti del diritto di proprietà al momento del pagamento integrale del prezzo.</p> <p>Ove la clausola di trasferimento della proprietà al momento dell’integrale pagamento del prezzo, invece, non sia vincolante per entrambe le parti ma solo per una di esse, gli effetti fiscali del trasferimento del bene si manifestano successivamente alla stipula del contratto “rent to buy”, cioè al momento della formale cessione del bene.</p>	<p><a href="#"><u>AIDC sezione di Milano, norma di comportamento n. 191</u></a></p>
<p><b>Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nel concordato</b></p> <p>Predisposto uno strumento operativo per Commissari Giudiziali ed Advisor per la classificazione degli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione, nel periodo compreso tra il deposito del ricorso e fino al decreto di ammissione al concordato di cui all’articolo 163 L.F. (art. 161, comma 7, L.F.), sulla base di commenti giurisprudenziali e dottrinari che hanno affrontato tale problematica.</p>	<p><a href="#"><u>Fondazione DCEC di Reggio Emilia, studio pubblicato sul sito il 2/10/14</u></a></p>
<p><b>Concordato preventivo in continuità aziendale: conseguenze fiscali</b></p> <p>Approfondito il trattamento tributario, sia ai fini delle imposte dirette che indirette, delle operazioni concernenti il concordato in continuità aziendale di cui all’art. 186-bis L.F:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imposte dirette – analizzati i riflessi in materia di Ires e Irap delle operazioni conseguenti al concordato;</li> <li>• Imposte indirette - analizzate la tassazione del decreto di omologa del concordato e l’applicazione delle imposte indirette sul trasferimento dei beni che normalmente sono poste a carico degli acquirenti (IVA, Imposta di Registro, Ipotecarie e Catastali).</li> </ul>	<p><a href="#"><u>Fondazione DCEC di Reggio Emilia, studio pubblicato sul sito il 2/10/14</u></a></p>
<p><b>Stato di difficoltà economica dell’impresa come causa legittima di scioglimento di una società di capitali: il parere dei notai</b></p> <p>Il Consiglio notarile ritiene che le difficoltà economiche, per quanto gravi, non sono di per sé sufficienti ad integrare la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, co. 1, n. 2, c.c. per le società di capitali.</p>	<p><a href="#"><u>Consiglio nazionale del notariato, studio n. 237.2014</u></a></p>
<p><b>La possibilità di trasformare una società unipersonale (sia società di capitali che società di persone) in impresa individuale: il parere dei notai</b></p> <p>È ammissibile la trasformazione di una società unipersonale in impresa individuale in quanto l’operazione non può ritenersi lesiva degli interessi di terzi e creditori. Infatti, la qualificazione dell’operazione in termini di trasformazione eterogenea consente di tutelare adeguatamente i creditori attraverso il rimedio dell’opposizione ex art. 2500-novies c.c.</p> <p>È stato chiarito, inoltre, nell’operazione in esame, in relazione agli immobili eventualmente esistenti nel patrimonio della società non è configurabile alcun tipo di trasferimento, e, pertanto, deve ritenersi che l’atto di trasformazione non sia soggetto a trascrizione. In relazione a tali immobili deve, però, essere effettuata la voltura catastale.</p>	<p><a href="#"><u>Consiglio nazionale del notariato, studio n. 545.2014</u></a></p>